

# Decreto banche

## RATING 24

# Indennizzi e recupero crediti, via libera al Dl banche

Ieri l'approvazione definitiva alla Camera - Accelera la definizione delle regole attuative sugli arbitrati

## Le misure

### Rimborsi automatici agli investitori con patrimoni sotto i 100mila euro Garanzie sui crediti più ampie con patto marciano e pegno non possessorio

**Giovanni Negri  
Gianni Trovati**

■ Mentre arriva alla Camera il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto banche (287 voti a favore, 173 contrari e tre astenuti) accelerano i provvedimenti attuativi chiamati a completare l'architettura delle regole, a partire dal decreto di Palazzo Chigi, atteso a breve in consiglio dei ministri, che deve definire la nomina degli arbitri per i risparmiatori che non rientrano nei parametri per gli indennizzi «automatici» o che non optano per quella via nel tentativo di spuntare un rimborso più alto.

Il testo giunto ieri al via libera definitivo a Montecitorio divide infatti in due la platea dei titolari di obbligazioni subordinate delle quattro banche fallite (Banca Marche, Banca Etruria, Carife e Carichiati) in vista dei rimborsi. Il primo gruppo è quello destinatario appunto dei rimborsi automatici, pari all'80% del valore dei titoli acquistati prima del 12 giugno 2014 e poi evaporati per l'impatto delle nuove regole del bail-in sugli istituti di credito incappati nel fallimento: per rientrare in questo meccanismo, però, occorre avere un reddito inferiore ai 35mila euro e un patrimonio mobiliare che non arriva a

100mila euro. Dall'entrata in vigore della legge di conversione, gli interessati avranno quattro mesi di tempo per presentare la domanda. Gli altri investitori si vedono invece prospettare la via dell'arbitrato, che però è percorribile anche da chi rientra nei criteri per accedere al primo gruppo. Anche questi investitori potrebbero decidere di rivolgersi agli arbitri nel tentativo di ottenere un rimborso che superi la soglia automatica dell'80%, ma nella scelta bisogna tenere conto di tre considerazioni: la scelta per l'arbitrato esclude l'indennizzo automatico, l'esito non è ovviamente predeterminato e quindi può attestarsi anche a valori più bassi, e per avere successo occorre dimostrare che la banca, quando ha venduto i titoli "incriminati", ha violato gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza imposti dal testo unico della finanza.


Il meccanismo degli arbitrati nasce con la manovra 2016, all'indomani delle procedure di risoluzione delle quattro banche avviata il 22 novembre scorso e quindi molti mesi prima del provvedimento convertito ieri in legge, e affidava ai provvedimenti attuativi anche una serie di compiti sulla definizione dei

rimborsi che, per quel che riguarda gli indennizzi automatici, sono stati poi anticipati dal decreto. Restano però, in particolare in capo al Dpcm, compiti importanti a partire dalla nomina degli arbitri e delle modalità di cooperazione fra l'Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, a cui il governo ha affidato il compito, e gli altri organismi del settore.

Nel testo approvato definitivamente ieri trova posto anche un pacchetto di misure per ampliare le garanzie sui crediti e favorirne l'escussione a vantaggio soprattutto dei creditori finanziari. Tre i cardini: l'introduzione del patto marciano, il debutto del pegno non possessorio, un mix di misure acceleratorie per le procedure esecutive. Imbarcate alla fine, tra le modifiche in sede di conversione, l'allargamento del perimetro del pegno non possessorio, che potrà riguardare anche i crediti concessi a terzi e i beni immateriali destinati all'esercizio dell'impresa (per esempio, i brevetti).

I professionisti interessati a entrare nel circuito delle vendite dei beni pignorati dovranno poi entrare a fare parte di un elenco istituito in ogni tribunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Tutte le misure**

**INDENNIZZI AUTOMATICI**

*Rimborso all'80% con reddito fino a 35mila euro*

**L'**accesso diretto al Fondo di solidarietà per ottenere l'indennizzo forfettario, da parte dei sottoscrittori di obbligazioni subordinate delle quattro banche entrate in risoluzione lo scorso mese di novembre, scatta per i risparmiatori con patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro o con un reddito lordo ai fini Irpef 2015 inferiore a 35.000 euro. Il rimborso vale fino all'80% dell'investimento effettuato entro il 12 giugno 2014 a patto che il risparmiatore abbia mantenuto la posizione fino alla data della risoluzione delle banche in liquidazione. La presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale. Il patrimonio mobiliare è determinato secondo i criteri previsti dal decreto ministeriale (del Lavoro) che definisce il modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) da compilare ai fini Isee.

L'istanza per ottenere l'indennizzo forfettario deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tutta la documentazione necessaria deve essere fornita dalla banca in liquidazione al risparmiatore entro 15 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**EFFICACIA**



MEDIA

**CONCILIAZIONE**

*Arbitrato Anac per chi è fuori dai parametri*

**C**hi decide di ricorrere all'arbitrato davanti ai collegi organizzati dall'Anac (l'Autorità nazionale anticorruzione) dovrà rinunciare per sempre alla strada dell'indennizzo forfettario. Con il ricorso all'arbitrato si può puntare a un rimborso del 100% e non solo dell'80% come per gli indennizzi forfettari. L'investitore che ricorre all'arbitrato dovrà poter dimostrare la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza fissati dal Testo unico della finanza nei servizi e nelle attività di investimento all'atto della sottoscrizione. L'accesso all'arbitrato gestito dall'Anac vale anche per chi ha acquistato i bond subordinati delle quattro banche entrate in risoluzione il 22 novembre scorso (Popolare Etruria, Banca Marche, Carife e CariChieti) dopo il 12 giugno 2014. I collegi arbitrali che saranno messi in campo dalla Camera arbitrale dell'Anac dovranno tra l'altro tenere conto di una serie di elementi tra i quali l'attribuzione da parte della banca agli strumenti finanziari di propria emissione, o emessi dal gruppo di appartenenza, di una classe di rischio o complessità inferiore rispetto a quella attribuita ad un analogo prodotto emesso da un soggetto terzo, non giustificata da criteri oggettivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**EFFICACIA**



ALTA


**PEGNO NON POSSESSORIO**

*Creditore garantito, ma il bene resta al debitore*

**È** introdotta una nuova forma a tutela dei finanziamenti. Si tratta di una garanzia del credito in cui il debitore - diversamente che nel pegno (possessorio) - non si spossa del bene mobile che ne è oggetto; la mancata disponibilità del bene da parte del creditore garantito è compensata da adeguate forme di pubblicità che consistono nell'iscrizione della garanzia in un apposito registro informatizzato. Gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono così garantire i crediti che gli vengono concessi per l'esercizio dell'impresa costituendo un pegno non possessorio. Possono essere garantiti anche i crediti concessi a terzi. I crediti garantiti potranno essere presenti o futuri, determinati o determinabili, fatta salva la necessaria indicazione dell'ammontare massimo garantito. Il debitore che costituisce il pegno non possessorio - salvo diversi accordi con il creditore - potrà continuare ad avere la disponibilità del bene mobile dato in pegno, utilizzandolo anche nell'esercizio della sua attività, senza tuttavia alterarne la destinazione economica. La riscossione del credito oggetto della garanzia può avvenire attraverso varie modalità, che vanno dalla vendita all'appropriazione, passando per l'escussione dei crediti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**EFFICACIA**



MEDIA


**DTA E CREDITO D'IMPOSTA**

*Entro luglio il termine per applicazione Dta*

**I**l Governo pone le condizioni per superare i rilievi della Commissione europea sulla compatibilità delle trasformazioni in crediti d'imposta delle Dta - Deferred tax assets (imposte differite attive o attività per imposte anticipate) - con la disciplina degli aiuti di Stato. Il Governo ha dovuto prendere atto che la trasformazione in credito d'imposta delle Dta qualificate, se a queste non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte (cosiddetta Dta "di tipo 2"), sia subordinata al pagamento di un canone. Per questo il decreto prevede che le imprese che possono trasformare le Dta in crediti d'imposta (DL 225/2010) possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l'applicazione della relativa disciplina con il versamento di un canone. L'esercizio dell'opzione si considera effettuato al momento del primo versamento del canone. Il termine è spostato dal 4 giugno al 31 luglio 2016 (per le somme dovute per l'esercizio 2015). L'opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento del canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Il canone è calcolato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**EFFICACIA**



ALTA


## CREDITI DI IMPRESA

### *Società di capitale per cedere gli asset*

**S**ulla cessione dei crediti di impresa cambiano le caratteristiche necessarie per individuare i cessionari. Viene infatti rivista la disciplina fissata dalla legge numero 52 del 21 febbraio 1991. L'articolo 1, comma 1, lettera c) di tale legge stabiliva che il cessionario dovesse essere una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal Testo unico in materia bancaria e creditizia (Tub), il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa; in alternativa il cessionario poteva essere un soggetto, costituito in forma societaria, che svolgesse l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non fossero intermediari finanziari. La conversione in legge del Dl banche modifica l'ultima parte della lettera c): invece di un soggetto costituito in forma societaria, l'attività di cessione dei crediti di impresa potrà essere svolta da un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Tub.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**EFFICACIA**



ALTA


## PATTO MARCIANO

### *Garanzia estesa anche agli immobili*

**C**on l'obiettivo di offrire un nuovo strumento di garanzia per i finanziamenti alle imprese, il "patto marciano" (cioè il contratto con cui creditore e debitore si accordano in modo che, in caso di inadempimento, il creditore acquisisce un bene di proprietà del debitore, con l'obbligo di versargli la differenza tra importo del credito e valore) si estende ai beni immobili, residenza esclusa. In caso di inadempimento il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia, notificando al debitore o al titolare del diritto reale immobiliare la volontà di avvalersi degli effetti del patto di trasferimento, chiedendo al presidente del tribunale del luogo dove si trova l'immobile la nomina di un perito per la stima del diritto immobiliare reale oggetto del patto. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di garanzia è equiparato all'ipoteca. L'inadempimento si verifica a seguito di un mancato pagamento superiore a 9 mesi dalla scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, in caso di rate mensili, o di una sola rata, in caso di rate superiori al mese. Se non sono previste rate mensili il mancato pagamento deve durare più di 9 mesi dalla scadenza del rimborso previsto nel finanziamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**EFFICACIA**



MEDIA


## REGISTRO PROFESSIONISTI

### *In ogni tribunale un elenco ad hoc*

**I**n ogni tribunale italiano dovrà essere istituito un elenco dei professionisti ammessi alla vendita di beni pignorati; e per accedervi i professionisti dovranno avere assolto gli obblighi di prima formazione, come stabiliti con un decreto, di natura non regolamentare, del ministro della Giustizia, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge approvata definitivamente ieri. Gli obblighi di formazione saranno soggetti a verifica e verranno controllati anche contenuto e modalità di presentazione delle domande. È prevista inoltre l'istituzione presso le Corti di appello di un'apposita commissione che provvederà alla tenuta dell'elenco, all'esercizio della vigilanza sugli iscritti, alla valutazione delle domande di iscrizione e all'adozione dei provvedimenti di cancellazione dall'elenco. L'incarico di componente della commissione avrà durata triennale, potrà essere rinnovato una sola volta e non darà diritto a indennità o retribuzioni. La Scuola superiore della magistratura dovrà elaborare le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**EFFICACIA**



BASSA


## ISTITUTI DI CREDITO

### *Per gli esuberi bancari «scivoli» fino a 7 anni*

**S**i estende l'ammortizzatore per il personale del credito in esubero. La conversione del Dl banche introduce infatti una deroga, per gli anni 2016 e 2017, sui requisiti di anzianità per l'accesso all'assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. La norma generale, relativa ai fondi di solidarietà bilaterali, limita la possibilità di applicazione di tale istituto - eventualmente contemplato in un fondo - ai dipendenti che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni. La deroga temporanea in oggetto amplia il limite massimo da cinque a sette anni. Viene esplicitamente fatto salvo il principio posto dalla disciplina generale, in base al quale per l'assegno straordinario è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno erogabile e della contribuzione previdenziale correlata. L'applicazione della deroga temporanea è subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento del Fondo di solidarietà per i dipendenti del credito; si prevede che tale regolamento sia emanato con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**EFFICACIA**



BASSA